



## **Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti**

*(Approvato con delibera di Consiglio Accademico del 18 luglio 2008)*

### **Art. 1**

#### **Requisiti**

1. Fanno parte della Consulta degli studenti cinque studenti individuati tramite elezioni.
2. Possono essere eletti gli studenti frequentanti i corsi superiori ordinari e sperimentali, e gli studenti maggiorenni.
3. L'elettorato attivo compete agli studenti frequentanti i corsi superiori ordinari e sperimentali, e agli studenti maggiorenni, iscritti al Conservatorio di musica "F.A. Bonporti" di Trento alla data stabilita per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

### **Art. 2**

#### **Indizione delle elezioni, candidature**

1. Le elezioni della Consulta degli studenti sono indette dal direttore in carica almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni della Consulta degli studenti viene pubblicato all'albo e sul sito web del Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti" di Trento al fine di garantirne la massima diffusione.
3. Le candidature devono pervenire all'Istituzione ed essere affisse all'albo dell'Istituzione almeno quindici giorni prima delle votazioni. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, ad inviare copia degli atti via fax agli uffici di Segreteria del Conservatorio, entro data e ora stabilite di scadenza per la presentazione delle candidature.
4. Nella settimana precedente il voto, il direttore convoca l'Assemblea degli studenti per la presentazione delle candidature e la costituzione dell'Ufficio elettorale, incaricato di seguire le operazioni di voto.

### **Art. 3**

#### **Ufficio elettorale**

1. L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. Composto da tre componenti designati dall'Assemblea degli Studenti, tra gli studenti che recano il requisito per l'elettorato attivo, è nominato dal Direttore.
2. L'Ufficio elettorale individua, al proprio interno, un Presidente e un Segretario.
3. L'Ufficio elettorale si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. L'Ufficio elettorale controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
5. Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.
6. L'Ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.

### **Art. 4**

#### **Procedure e svolgimento delle elezioni. Proclamazione dell'esito**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi.
2. Le elezioni possono svolgersi in due seggi, istituiti rispettivamente presso la sede centrale e presso la sezione staccata.
3. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di Seggio per poter ritirare il materiale di voto.
4. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.



5. Ogni elettore può esprimere, al massimo, un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, che sono cinque.
6. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della "X" sul nominativo di ogni candidato che si intende votare.
7. Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede, in seduta pubblica.
8. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in due seggi elettorali, i membri dell'Ufficio elettorale si riuniscono per procedere, in forma congiunta, allo scrutinio delle schede.
9. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze del numero massimo possibile.
10. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti dell'Ufficio elettorale
11. Si intendono eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
12. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che rechi maggiore età.
13. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio elettorale.
14. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'ufficio.
15. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'ufficio elettorale sono depositati presso la segreteria dell'Istituzione.
16. L'esito delle votazioni è proclamato con decreto del direttore, affisso all'albo nel primo giorno lavorativo dopo lo scrutinio.

#### **Art. 5**

##### **Compiti di designazione e elezione a partire dalla Consulta degli studenti**

1. La Consulta degli studenti designa uno studente a esser parte del Consiglio di amministrazione.
2. Lo studente designato a esser parte del Consiglio di amministrazione non fa parte della Consulta degli studenti.
3. La Consulta degli studenti elegge due studenti a esser parte del Consiglio accademico.
4. Fanno parte della consulta anche gli studenti eletti nel Consiglio accademico.